

CAMERA DEI DEPUTATI N. 477

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TOGNONI, Busetto, BARDINI, MAZZONI, GUERRINI RODOLFO, BECCASTRINI, SULOTTO, FAILLA, DIAZ LAURA, BRIGHENTI, ROSSI PAOLO MARIO, PIRASTU, LACONI, ANGELINI GIUSEPPE, GUIDI, MAGNO, RAFFAELLI, SPALLONE, SCARPA, VESTRI, VENTUROLI, DI MAURO LUIGI, CINCIARI RODANO MARIA LISA, CIANCA, GOLINELLI

Presentata il 26 settembre 1963

Modifiche alla legge 12 aprile 1943, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1956, n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro l'asbestosi e la silicosi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra discussione e approvazione tende a migliorare il trattamento dei lavoratori colpiti da due micidiali malattie professionali: la silicosi e l'asbestosi.

Le modifiche che con la proposta di legge che presentiamo vengono portate alle precedenti disposizioni di legge consistono:

1°) in una migliore definizione delle malattie professionali, anche in base alle conclusioni cui sono giunti medici e studiosi del problema (articolo 1 e 2);

2°) nella riduzione del minimo di inabilità indennizzabile (articolo 3);

3°) nel miglioramento e ampliamento del trattamento economico ai lavoratori colpiti (articolo 4, 5 e 6).

Per quanto concerne la prima questione, ad illustrazione dei motivi che consigliano le modifiche da noi proposte, ripetiamo quanto avemmo modo di scrivere nella relazione che accompagnava la proposta di legge n. 2995 che presentammo nel corso della II legi-

slatura e che fu annunciata il 28 giugno 1957.

Per gli altri articoli ripeteremo quanto afferammo nella relazione alla proposta n. 1827 che avemmo l'onore di presentare il 16 dicembre 1959

« Il 12 febbraio 1955 la Camera, unanime, approvava il disegno di legge-delega, presentato dal Ministro del lavoro onorevole Vigorelli, che prevedeva modifiche e miglioramenti della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'assicurazione obbligatoria contro l'asbestosi e la silicosi.

Il 13 luglio 1956 la *Gazzetta Ufficiale* n. 173 pubblicava il testo del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, che dava pratica attuazione ai principi stabiliti dalla legge-delega del 12 febbraio 1955, n. 52.

I miglioramenti fondamentali che tali provvedimenti apportavano consistevano nella riduzione del grado minimo di inabilità indennizzabile dal 34 per cento al 21 per cento, il prolungamento da 10 a 15 anni del periodo entro il quale i lavoratori, anche se non più addetti a lavorazioni nocive, pote-

vano chiedere di essere sottoposti a visita ed eventualmente indennizzati per invalidità derivante da silicoli.

Tra i miglioramenti apportati alla precedente legislazione quello di maggiore rilievo era rappresentato dalla riduzione dal minimo di invalidità indennizzabile. Con tale norma i legislatori intesero andare incontro ai lavoratori colpiti da tali malattie professionali garantendogli l'indennizzo a partire dal 21 per cento di invalidità, dare loro il diritto di chiedere un lavoro meno nocivo e faticoso e quindi la possibilità di curarsi efficacemente.

In tal senso, infatti, si espressero, sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica, i Parlamentari ed i membri del Governo che presero la parola nel corso della discussione sul disegno di legge delega. I lavoratori interessati (minatori, ceramisti, ecc.) che a migliaia sono colpiti da queste malattie professionali attesero con impazienza l'applicazione di tali norme convinti di ricevere un trattamento migliore, ma purtroppo è avvenuto esattamente il contrario. Infatti da quando l'Istituto nazionale delle assicurazioni infortuni sul lavoro ha cominciato ad applicare il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, i lavoratori colpiti da silicosi sono venuti ad essere in pratica danneggiati. Ciò è avvenuto ed avviene perchè mentre si è ridotto dal 34 per cento al 21 per cento il minimo di invalidità indennizzabile si è lasciato invariato l'articolo 3 della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'assicurazione contro l'asbestosi e la silicosi che dice: « Agli effetti della presente legge per silicosi deve intendersi una fibrosi polmonare complicata o non a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, si manifesta particolarmente e con bronchite ed enfisema e ripercussione sull'apparato circolatorio e all'esame radiologico con disseminazione di ombre nodulari miliariformi, confluenti o non ».

È proprio questo articolo che rimanendo in vigore viene a determinare un trattamento peggiore del precedente. E ciò per due motivi:

1°) perchè per essere riconosciuti silicotici occorre anche ora, come prima, che la malattia si configuri come prescritto dall'articolo 3 della legge 13 aprile 1943, n. 455, il che significa che i lavoratori colpiti in forma più leggera non possono godere di nessuno dei benefici conferiti loro dalla nuova legge;

2°) perchè quei lavoratori i quali sono colpiti dalla malattia nel modo prescritto

dal suddetto articolo 3, che viene considerato come primo stadio, vengono indennizzati con il 21 per cento mentre prima delle nuove disposizioni veniva loro corrisposta la rendita minima che era corrispondente al 34 per cento di perdita.

Questa è la situazione paradossale che è venuta a crearsi e che non può essere modificata con l'applicazione delle nuove norme con criteri estensivi da parte dell'I.N.A.I.L. Ciò che occorre è la modifica all'articolo 3 della legge ricordata che noi proponiamo con la presente proposta di legge.

Quanto ciò sia opportuno lo si deduce anche dalla valutazione che danno di queste norme di legge, i medici e gli studiosi che si occupano, sul piano medico e su quello legale, dei problemi relativi ai silicotici.

A tale proposito riproduciamo un brano di un articolo del professore A. Monaco e del dottor A. Sani, pubblicato dalla rivista *L'assistenza sociale* nel numero gennaio-febbraio 1957, che dice testualmente: « ...Esso è stato portato (minimo indennizzabile), in analogia alle altre malattie professionali, dal 33 per cento al 20 per cento, la definizione della malattia è restata sempre la stessa, cioè la legge parla di un quadro radiologico di disseminazione diffusa di ombre nodulari confluenti e non, e con manifestazioni cliniche di bronchite ed enfisema e ripercussioni sull'apparato circolatorio. Ciò resterebbero escluse in pratica dalla indennizzabilità tutte le forme di reticolazione con enfisema e non, con o senza scarsa e limitato micronodulazione. Vero è che il Pellegrini ammonisce che il legislatore non ha voluto dare una definizione con quelle parole, ma solo una esemplificazione, perchè ad esse è premessa la parola « particolarmente ». In realtà però ci si attiene di regola a quella dizione del giudizio di silicosi, dal che nasce la notevole discrepanza di valutazioni tra istituti assicuratori e interessati ».

Onorevoli colleghi, ci pare di avere esposto con sufficienza, anche se sommariamente, le ragioni per le quali si impone la modifica legislativa che proponiamo e che nella sostanza tende a correggere un involontario errore legislativo. È anche per questo che siamo convinti che il Parlamento vorrà prendere in considerazione ed approvare rapidamente la presente proposta di legge ».

La seconda norma è strettamente collegata alla prima poichè se si riconosce che la silicosi e l'asbestosi devono essere riconosciute anche quando i colpiti non presentino le carat-

teristiche richieste dall'articolo 3 della legge del 1943 ciò deve portare a due logiche conclusioni: a stabilire una gradualità nell'indennizzo che porta dall'11 per cento di perdita e ad affermare che qualora esistano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 1943 deve essere riconosciuta almeno una perdita pari al 33 per cento.

Le altre norme tendono, come già detto, a dare ai lavoratori colpiti dalle malattie professionali o ai loro congiunti, un trattamento economico che consenta loro di vivere cosa che attualmente non avviene.

Vi è infine la proposta di dare ai lavoratori o ai loro congiunti la possibilità di avanzare domanda per il riconoscimento della malattia professionale in qualsiasi momento abolendo il termine di 15 anni stabilito dalla legge vigente. Ciò è necessario perchè numerosi sono i lavoratori che vengono colpiti da giovani e che per mancanza di accurate visite periodiche o per incuria, non denunciano la malattia. Se ad un certo momento però, desiderano farlo, gli è concesso soltanto se non sono trascorsi 15 anni dal momento in cui erano addetti alle lavorazioni considerate nocive.

Dall'altra parte i medici e gli studiosi sono quasi unanimi nell'affermare che tali malattie professionali si contraggono esclusivamente nei tipi di lavorazione previsti dalla tabella allegata alle leggi di cui si propone la modifica.

Quanto sia necessario provvedere e con urgenza a migliorare la legislazione vigente balza agli occhi quando si consideri che la percentuale dei lavoratori colpiti dalla silicosi e dall'asbestosi si accresce in misura preoccupante.

Da dati abbastanza attendibili si può dedurre che circa il 50 per cento dei minatori sono colpiti in modo più o meno grave da tali malattie.

Noi riteniamo che oltre alla necessità di esercitare un controllo sull'applicazione delle norme di prevenzione sia necessario migliorare il trattamento di coloro che, purtroppo, sono stati colpiti.

Pensiamo di aver spiegato i motivi di umanità e di giustizia che ci hanno spinto a presentare la presente proposta di legge e confidiamo che il Parlamento voglia discuterla ed approvarla.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della presente legge per silicosi deve intendersi una fibrosi polmonare complicata o non a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, si manifesta particolarmente con bronchite ed enfisema, con eventuale ripercussione sull'apparato circolatorio e all'esame radiologico con forme reticolari fibrose ».

ART. 2.

L'articolo 4 della legge 12 aprile 1943, n. 455 è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della presente legge per asbestosi deve intendersi una fibrosi polmonare, complicata o non, che provocata da inalazioni di polveri di amianto, si manifesta con l'eventuale presenza di aghi o corpuscoli asbestosici sull'albero respiratorio, con tracheo-bronchite ed enfisema, con eventuale ripercussione sull'apparato circolatorio ed all'esame radiologico con velatura dei campi polmonari o con striature od intrecci reticolari più o meno intensi, maggiormente diffusi alla base ».

ART. 3.

La lettera a) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648, è sostituita dalla seguente:

a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro, superiore al 10 per cento. La presenza di noduli, qualora accertata, darà diritto ad un indennizzo non inferiore al 33 per cento ».

ART. 4.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648, è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto stabilito dall'articolo 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modifiche, il salario annuale da prendere come base per la determinazione della rendita da corrispondere ai colpiti da silicosi e asbestosi è elevato a lire 600.000 con le eventuali aggiunte di famiglia. A tale trattamento devono essere adeguate le rendite già costituite ».

ART. 5.

Gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648, sono abrogati.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dovrà accertare le denunce di silicosi e asbestosi indipendentemente dal periodo in cui la malattia professionale è stata contratta, anche se in periodi antecedenti al 1943. I lavoratori interessati o i loro superstiti aventi diritto, che non abbiano potuto presentare domanda di indennizzo per i limiti di 10 e 15 anni, dalla data di cessazione del lavoro morbigeno fissati nelle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1943, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, possono inoltrare domanda in qualsiasi momento.

Le prestazioni avranno inizio dalla data di presentazione della domanda.

Le domande di revisione delle rendite costituite potranno essere richieste dagli interessati o disposte dall'Istituto assicuratore alla distanza di un anno dall'ultima revisione.

ART. 6.

La tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, è modificata in conformità a quanto disposto dai precedenti articoli con la soppressione del periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro, previsto attualmente in 15 anni.